

Codice A1502A

D.D. 7 ottobre 2019, n. 1365

PON IOG II Fase Chiamata di progetti finalizzati alla realizzazione della misura " Buono servizi lavoro Garanzia Giovani", di cui alla D.D. n.609 del 30/04/2019. Modifiche ed integrazioni.

Vista la D.G.R. n. 31 – 8418 del 15/02/2018 con cui la Giunta Regionale ha approvato il Piano di Attuazione Regionale delle Misure del PON Garanzia Giovani II fase ed ha approvato la Direttiva pluriennale per l'attuazione del PAR della Nuova Garanzia Giovani fase II anni 2019 – 20120.

preso atto che:

con la suddetta D.G.R n. 31 – 8418 del 15/02/2018 la Giunta regionale ha approvato la predetta Direttiva che ha definito gli indirizzi per la formulazione dei dispositivi attuativi regionali per l'attuazione delle Misure previste dalla Garanzia Giovani II fase;

il suddetto provvedimento ha deliberato di finanziare, attraverso lo strumento del Buono servizi Lavoro Garanzia Giovani, percorsi di politica attiva del lavoro per orientare e offrire esperienze in imprese per un inserimento stabile nel mondo del lavoro a giovani Neet (non occupati e non inseriti in un percorso di studi, formazione o tirocinio);

il suddetto provvedimento ha autorizzato la Direzione Coesione Sociale a provvedere, nel rispetto degli indirizzi e delle modalità contenute nell'Atto di indirizzo, nonché nei limiti delle relative disponibilità finanziarie, alla adozione di tutti gli atti necessari per la realizzazione degli interventi ivi previsti;

con D.D. n. 609 del 30/04/2019 è stata approvata la Chiamata di progetti finalizzati alla realizzazione della misura " Buono servizi lavoro Garanzia Giovani";

con la medesima determinazione n. 609 del 30/04/2019 è stata accertata e prenotata la spesa di Euro 23.700.000,00 di cui Euro 11.800.000,00 sui capitoli vari del bilancio 2019 ed Euro 11.900.000,00 sui capitoli vari del bilancio 2020;

con D.D. n. 1097 del 01/08/2019 si è provveduto a:

- approvare la graduatoria in esito alla valutazione ex ante degli operatori ammessi ad operare nella misura "Buono servizi lavoro Garanzia Giovani";
- approvare l'elenco delle sedi e il numero dei case manager ammessi per ogni singolo operatore ;
- approvare il numero dei tirocini indennizzati e attribuiti ad ogni singolo operatore;
- autorizzare, per ogni singolo operatore ammesso l'erogazione dei servizi per un importo complessivo pari a 11.800.000,00 ;

vista la nota Anpal prot. n. 0011274 del 09/08/2019 con la quale è stata trasmessa alle Regioni, organismi intermedi del programma PON Iniziativa Occupazione Giovani 2014 -2020, la nota operativa recante le disposizioni per la gestione della misura 3, la combinazione delle misure 5 e 3 e la versione aggiornata della schede di misura 3 e 5;

considerato che la nota rappresenta la posizione assunta da ANPAL, in qualità di Autorità di Gestione del PON IOG, rispetto alla gestione della Misura 3 e alla combinazione delle Misure 5 e 3, delineando un sistema di regole a prevenzione di eventuali abusi;

tenuto conto che la medesima nota ha specificato che le disposizioni in essa contenute devono essere recepite dalle Regioni Organismi intermedi mediante nuovi atti di programmazione o attraverso una modifica di quelli già approvati;

considerato che le attività autorizzate con la a D.D. n. 1097 del 01/08/2019 alla data attuale non sono ancora iniziate;

ritenuto pertanto necessario modificare la Chiamata di progetti finalizzati alla realizzazione della misura “ Buono servizi lavoro Garanzia Giovani”, di cui alla D.D. n.609 del 30/04/2019 al fine di recepire le modifiche introdotte dalla nota operativa di ANPAL sopracitata;

ritenuto, in particolare, di introdurre le modifiche sostanziali definite da ANPAL in merito all'ammissibilità a finanziamento delle misure 5 e 3 definendo che nel caso un operatore attivi un contratto di lavoro in esito a un tirocinio, presso la stessa azienda, entro 30 giorni dalla fine del tirocinio è ammissibile a finanziamento la scheda 3 in sostituzione della scheda 5 , viceversa ,nel caso in cui l'operatore attivi un contratto entro 30 giorni dalla fine del tirocinio presso un'azienda diversa sono ammissibili a finanziamento entrambe le schede; nel caso in cui il contratto sia attivato dopo 30 giorni dal termine del tirocinio sono ammissibili entrambe le schede solo se l'azienda è diversa ;

considerato inoltre che la sopracitata Nota di ANPAL ha disposto, a seguito delle raccomandazioni da parte dell'Autorità di Audit e della Commissione Europea e a fronte della necessità di rendere evidente l'effettiva erogazione dei servizi nei percorsi di accompagnamento al lavoro misura 3, ferme restando le modalità di rendicontazione e di riconoscimento dei costi dell'Unità di Costo Standard, l'adozione di uno strumento di tracciatura dell'attività resa nei confronti dei giovani neet;

ritenuto pertanto necessario adottare la scheda “ Relazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti misura N.3 – Accompagnamento al Lavoro” così come approvata da ANPAL e posta in allegato B al presente provvedimento di cui fa parte integrante e di conseguenza definire che il servizio a risultato A6 – scheda 3- deve essere registrato solo su supporto informatico nel Piano di Azione Individuale (PAI) e non inserito nel registro cartaceo;

preso atto che il capitolo 6 dell' allegato A alla sopracitata determinazione n. 609 del 30/04/2019 ha definito che le indicazioni operative in merito alla ripetibilità delle misure in capo allo stesso giovane sono definite in esito alle note esplicative fornite da ANPAL;

tenuto conto delle regole contenute nelle “ Linee guida per la rendicontazione delle spese sostenute a valere sul PON IOG – fase 2” trasmesse da Anpal con nota prot. n.11366 del 14/09/2018 e delle successive osservazioni contenute nella nota prot. n. 0005771 del 10/05/2019 “ Nota esplicativa di riscontro ai quesiti del coordinamento tecnico delle Regioni – PON Iniziativa Occupazione Giovani”;

ritenuto pertanto di dover definire, alla luce delle regole contenute dalle sopracitate Linee guida e dalle note successive, la seguente regola di ripetibilità delle misure: all'interno dello stesso 'ciclo dell'adesione' del giovane le schede di misura non possono mai essere ripetute mentre nel caso di più di cicli dell'adesione (ri-adesione del giovane) possono essere ripetute solo la scheda 1-B e la scheda 1-C.

ritenuto inoltre di definire che le regola di ripetibilità delle misure si applica anche alle disposizioni per i Centri per l'Impiego relative alla realizzazione della misura “Buono servizi lavoro Garanzia

Giovani: accesso al programma per l'attivazione delle misure" di cui alla Determinazione n. 1093 del 31/07/2019;

considerato che le modifiche sopra descritte intervengono in più punti del Capitolo 5 e del Capitolo 6 dell'Allegato A alla D.D. n. 609 del 30/04/2019 si ritiene necessario approvare e sostituire integralmente i due capitoli 5 e 6 così come definito nell'allegato A alla presente determinazione di cui ne fa parte integrante;

visto che la medesima Determinazione 609 del 30/04/2019 ha previsto che possa essere riconosciuta come risultato e quindi ammessa a finanziamento la somma di più contratti brevi purché il primo contratto di lavoro abbia una durata nominale all'avvio pari o superiore a 1 mese;

considerato che la maggior parte delle missioni in somministrazione effettuate dalle Agenzia per il Lavoro sono tipicamente e inizialmente inferiori al mese, ma che poi proseguono con proroghe che portano a contratti pari o superiori ai sei mesi minimi richiesti dalla misura;

ritenuto pertanto modificare e definire, ai fini di un più efficace esito occupazionale dei giovani presi in carico, che la durata nominale all'avvio del primo contratto di lavoro sia pari o superiore a una settimana lavorativa così come definito nel capitolo 5 nell'Allegato A posto in allegato al presente provvedimento di cui ne fa parte integrante;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti:

gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;

gli artt. 17 e 18 della l.r. n. 23/2008 e s.m.i. - "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

il D.Lgs. n. 118/2011 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

il D.Lgs. n. 33/2013 " Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

In conformità con gli indirizzi indicati dalla Giunta Regionale con D.G.R n. 31 – 8418 del 15/02/2019 ed in conformità con gli indirizzi definiti nella Chiamata di progetti finalizzati alla realizzazione della misura "Buono servizi lavoro Garanzia Giovani" di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 609 del 30 aprile 2019.

DETERMINA

Di introdurre le modifiche sostanziali definite da ANPAL con nota prot. n. 0011274 del 09/08/2019 in merito all'ammissibilità a finanziamento delle misure 5 e 3 definendo che nel caso un operatore

attivi un contratto di lavoro in esito a un tirocinio, presso la stessa azienda, entro 30 giorni dalla fine dello stesso è ammissibile a finanziamento la scheda 3 in sostituzione della scheda 5 , viceversa, nel caso in cui l'operatore attivi un contratto entro 30 giorni dalla fine del tirocinio presso un'azienda diversa sono ammissibili a finanziamento entrambe le schede; nel caso in cui il contratto sia attivato dopo 30 giorni dal termine del tirocinio sono ammissibili entrambe le schede solo se l'azienda è diversa.

Di adottare la scheda “ Relazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti misura N.3 – Accompagnamento al Lavoro” così come approvata da ANPAL e posta in allegato B al presente provvedimento di cui fa parte integrante.

Di definire che il servizio a risultato A6 – scheda 3- deve essere registrato solo su supporto informatico nel Piano di Azione Individuale (PAI) e non inserito nel registro cartaceo;

Di definire, alla luce delle regole contenute nelle“ Linee guida per la rendicontazione delle spese sostenute a valere sul PON IOG – fase 2” trasmesse da Anpal con nota prot. n.11366 del 14/09/2018 e delle successive osservazioni contenute nella nota prot. n. 0005771 del 10/05/2019 “ Nota esplicativa di riscontro ai quesiti del coordinamento tecnico delle Regioni – PON Iniziativa Occupazione Giovani”, la seguente regola di ripetibilità delle misure: all'interno dello stesso 'ciclo dell'adesione' del giovane le schede di misura non possono mai essere ripetute mentre nel caso di più di cicli dell'adesione (ri-adesione del giovane) possono essere ripetute solo la scheda 1-B e la scheda 1-C.

Di definire che le regola di ripetibilità delle misure si applica anche alle disposizioni per i Centri per l'Impiego relative alla realizzazione della misura “Buono servizi lavoro Garanzia Giovani: accesso al programma per l'attivazione delle misure” di cui alla Determinazione n. 1093 del 31/07/2019.

Di approvare e sostituire integralmente i due capitoli 5 e 6 della D.D. n. 609 del 30/04/2019 così come definito nell'allegato A alla presente determinazione di cui ne fa parte integrante;

Di modificare e definire, ai fini di un più efficace esito occupazionale dei giovani presi in carico, che la durata nominale all'avvio del primo contratto di lavoro sia pari o superiore a una settimana lavorativa così come definito nel capitolo 5 nell'Allegato A posto in allegato al presente provvedimento di cui ne fa parte integrante.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell' art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.lgs n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione “ Amministrazione trasparente”.

Il Funzionario estensore
Roberta Cattoretti

Il Dirigente del Settore
Dr. Felice Alessio Sarcinelli

Allegato

Integrazioni e modifiche al Capitolo 5 e al Capitolo 6 dell'Allegato A alla DD n. 609 del 30/4/2019.

5. AZIONI AMMISSIBILI

Il Buono servizi lavoro Garanzia Giovani si compone delle schede misura nazionali finanziate sul presente Bando: la scheda 1-C (orientamento specialistico), la scheda 3 (accompagnamento al lavoro), la scheda 5 (tirocinio extra-curriculare).

Le azioni ammissibili e le modalità di valorizzazione dei relativi costi sono definite dal PON Iniziativa Occupazione Giovani e dalle nuove schede misura nazionali approvate con il Piano di Attuazione Regionale 2018-2020, di cui all'Allegato A alla DGR n. 31-8418 del 15/02/2019.

Vengono applicate le Unità di Costo Standard nazionali, così come specificate dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90¹ e i parametri di costo definiti nelle schede misura.

Nella tabella che segue sono riportate le azioni ammissibili, codificate secondo le schede misura nazionali, la durata dell'attività, le relative modalità di erogazione e di riconoscimento della spesa, distinte nei seguenti parametri di costo: UCS a processo (con relativa quota ammissibile in back-office), UCS a risultato sulla base del valore del *profiling* Garanzia Giovani, della tipologia/durata di inserimento in impresa e parametri forfettari a costi reali.

Tabella 1 – Buono servizi Garanzia Giovani (Servizi per il lavoro)

Schede Misura Nazionali	Azioni ammissibili	Durata		Modalità di erogazione	Modalità di riconoscimento della spesa
SCHEDA 1-C	Orientamento specialistico e ricerca attiva	Profiling "basso" e "medio"	min 1 ora max 4 ore	Individuale o gruppi di max 3 persone	UCS "a processo" max 2 ore di back office
		Profiling "alto" e "molto alto"	min 1 ora max 8 ore		

¹ Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013, da ultimo modificato dal Reg. (UE) n. 1046/2018, relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute.

	Identificazione e validazione delle competenze, anche a conclusione del tirocinio o del progetto di servizio civile	max 8 ore	Individuale	
SCHEDA 3	Accompagnamento al lavoro	fino a 6 mesi di attività	Non pertinente	UCS "a risultato" calcolate su profiling e durata del contratto
SCHEDA 5 Servizi	Promozione tirocinio extracurricolare	fino a 6 mesi di attività	Non pertinente	UCS "a risultato" calcolate su profiling

Nella tabella che segue sono riportati i parametri relativi al contributo pubblico a parziale copertura dell'indennità di tirocinio, corrisposta al giovane dall'INPS, la cui restante parte è a carico dell'impresa.

Tabella 2 – Buono servizi Garanzia Giovani (Indennità di tirocinio)

Scheda Misura Nazionali	Azioni ammissibili	Valore del contributo	Modalità riconoscimento spesa
SCHEDA 5 Indennità	Indennità di tirocinio	300 euro al mese per 6 mesi	a costo reale corrisposta dall'INPS al giovane

Per ogni giovane è ammissibile l'attivazione di un **Buono servizi lavoro** Garanzia Giovani in cui le schede di misura sono realizzabili una volta sola nell'arco di un "ciclo dell'adesione del giovane" (vedi oltre il par. 5.3, stati dell'adesione). Nel caso il giovane esca dalla Garanzia Giovani ed effettui la ri-adesione sarà possibile attivargli un ulteriore percorso secondo le regole definite nel cap. 6 (regole di ripetibilità).

L'abbinamento tra l'Operatore e il giovane si realizza al momento dell'erogazione della **prima ora di servizio della Scheda 1-C**. L'Operatore ha fino a 2 mesi di tempo per la realizzazione dei servizi di orientamento specialistico. I servizi di identificazione e validazione delle competenze possono essere realizzati in questa fase o in esito all'eventuale tirocinio.

A conclusione della Scheda 1-C l'operatore realizza per il giovane il servizio di accompagnamento al lavoro (Scheda 3) o l'attivazione di un tirocinio (Scheda 5). Per realizzare l'attività di accompagnamento al lavoro, l'operatore ha a disposizione fino a 6 mesi.

Il giovane può cambiare operatore, e realizzare le schede di misura di cui non ha ancora usufruito, se al termine dei 6 mesi dedicati alla ricerca di opportunità occupazionali non è stato inserito al lavoro o in tirocinio. Si specifica che nel caso il giovane non abbia realizzato con il precedente Operatore i servizi di

identificazione e validazione delle competenze, il successivo potrà erogarglielo in esito ad un eventuale tirocinio.

Per quanto riguarda l'ammissibilità a finanziamento dell'indennità di tirocinio, nel presente Bando sono descritte le regole e le procedure che gli Operatori devono seguire per consentire alla Regione di dare mandato di pagamento all'INPS che eroga direttamente le indennità ai giovani.

Le regole di ammissibilità delle azioni sono disciplinate nei paragrafi successivi, mentre le regole di funzionamento (registrazione servizi e valorizzazione attività svolte), di determinazione della spesa e procedura per il suo riconoscimento sono disciplinate ai successivi par. 10.4, cap. 12 e 13.

5.1. LA VERIFICA DELLO STATO DI 'NEET'

L'Operatore deve verificare che il giovane possieda lo 'stato di *Neet*' nel momento in cui decide di erogargli i servizi e le misure finanziate.

È prevista la verifica dei seguenti requisiti: residenza in Italia², età, condizione di disoccupazione, frequenza corso di studio, inserimento in percorsi di tirocinio, inserimento in percorsi di formazione.

Tutti i requisiti, tranne l'ultimo, sono verificabili in automatico tramite una apposita funzionalità del SILP che esaminerà la situazione del giovane nella banca dati di ANPAL.

Per quanto riguarda l'ultimo requisito sarà onere dell'Operatore verificare che il giovane non frequenti corsi di formazione al momento della verifica.

L'Operatore dovrà inoltre compilare, timbrare e firmare l'apposita check list che attesta che la verifica è stata svolta.

La verifica dello stato di *Neet* deve essere svolta in due momenti specifici, ovvero all'atto dell'adesione del giovane al Programma, inteso come momento procedurale che si apre con l'adesione sul Portale e si chiude con la presa in carico e con la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato (scheda 1-B, realizzata dai Centri per l'Impiego) e all'avvio delle misure finanziate al valere sul presente Bando.

Si ricorda che la sussistenza dei requisiti nei due momenti sopra normati è condizione per l'ammissibilità a finanziamento e sarà oggetto di controllo da parte della Regione.

Per le specifiche sulle modalità di funzionamento della verifica di *Neet* si veda il *Manuale d'uso – Buono servizi Garanzia Giovani*.

5.2. REGOLE DI AMMISSIBILITA' DELLE AZIONI FINANZIATE

Preliminarmente all'erogazione dei servizi di orientamento specialistico e ricerca attiva, accompagnamento al lavoro e promozione del tirocinio, l'Operatore deve verificare:

- o la rispondenza del giovane ai requisiti richiesti nel cap. 3;
- o la verifica dello stato di *Neet* (sopra par. 5.1);

² Si specifica che sono esclusi dal Programma Garanzia Giovani, i giovani residenti nella Provincia Autonoma di Bolzano.

- o la completezza degli adempimenti legati al suo stato di disoccupazione, verificabile sul Sistema Informativo Lavoro Piemonte;
- o l'aggiornamento della scheda anagrafico professionale in tutte le sue parti;
- o la presenza del servizio di presa in carico nel Programma Garanzia Giovani (scheda 1-B).

La mancata verifica del possesso dei requisiti sopra indicati comporta la non ammissibilità dei costi sostenuti per i servizi e le misure realizzate.

5.2.1. SCHEDA 1-C

La scheda 1-C sancisce l'attivazione del Buono servizi lavoro Garanzia Giovani.

La presa in carico da parte dell'Operatore è sancita dall'erogazione di **almeno 1 ora** di orientamento specialistico, senza la quale non si può accedere ai successivi servizi ammessi a finanziamento.

L'Operatore ha un periodo massimo di 2 mesi per la realizzazione della scheda 1-C, in particolare dei servizi di orientamento e ricerca attiva, mentre identificazione e validazione delle competenze possono essere anche realizzate in esito al tirocinio.

5.2.1.1. Servizi di orientamento specialistico e ricerca attiva

Il servizio si compone di attività quali colloqui individuali, laboratori di gruppo (per gruppi non superiori a tre persone), attività individuazione e validazione delle competenze, ha la finalità di analizzare i bisogni del giovane e definirne l'obiettivo professionale da raggiungere.

Per poter considerare ammissibili i servizi, riconosciuti "a processo" ossia in base alle ore effettuate, l'Operatore deve:

- o redigere il 'Documento/Questionario di restituzione finale' sul percorso di orientamento realizzato, disponibile su SILP e compilabile a partire dal Piano di Azione Individuale;
- o allegare al Piano di Azione Individuale il Curriculum Vitae aggiornato.

5.2.1.2. Servizi di identificazione e validazione delle competenze

Il servizio di individuazione e validazione delle competenze può essere erogato durante:

- la fase iniziale di orientamento specialistico (entro 2 mesi dalla prima ora erogata)
- in esito al tirocinio, entro 1 mese dalla sua conclusione (vedi oltre par. 5.2.3)
- in esito al progetto di servizio civile (si rinvia alle disposizioni attuative che verranno approvate per la realizzazione della scheda 6).

Si specifica che i giovani che hanno partecipato e concluso il progetto di servizio civile Garanzia Giovani, potranno accedere a questo servizio rivolgendosi direttamente agli Operatori del presente Bando e chiedendone l'attivazione.

I servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali sono erogati in conformità con le “Linee Guida per l’individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali” e il relativo Manuale (D.D. n. 849 del 18 settembre 2017).

- Servizio di identificazione delle competenze che ha come scopo quello di ricostruire le esperienze più significative maturate dall’utente, tradurle in competenze, conoscenze ed abilità e testimoniarle tramite evidenze; può essere erogato esclusivamente con modalità individuale.

L’Operatore nella fase di identificazione deve rilasciare al giovane il Dossier del cittadino e conservare copia per i successivi controlli.

- Servizio di validazione delle competenze che ha come scopo quello di accertare e valutare il possesso delle competenze acquisite dall’utente e può essere erogato esclusivamente con modalità individuale.

Il colloquio tecnico ed eventuali prove integrative sono somministrate dagli esperti della materia (EM/F o EM/L).

L’Operatore nella fase di validazione deve compilare il Verbale di validazione delle competenze. In caso di esito positivo del servizio sarà rilasciato al giovane l’Attestato di validazione delle competenze, secondo il modello predisposto dalla Regione Piemonte in base alla D.D. n. 420 del 1 luglio 2016. L’Operatore deve conservare copia della documentazione di cui sopra per i successivi controlli.

Il servizio viene erogato unicamente dai soggetti beneficiari di cui al cap. 4 che sono inseriti nell’elenco regionale degli Enti Titolati e dai relativi Esperti in Tecniche di Certificazione (ETC), periodicamente aggiornato e pubblicato sul sito istituzionale, e dagli Operatori adeguatamente formati che devono essere i case manager ammessi ad operare sul Bando.

5.2.2. SCHEDA 3

5.2.2.1. Servizio di accompagnamento al lavoro

Il servizio si compone di attività di promozione dei profili, delle competenze e della professionalità dei giovani presso il sistema imprenditoriale, preselezione, accompagnamento del giovane nella prima fase di inserimento, assistenza al sistema della Domanda nell’individuazione della tipologia contrattuale più funzionale al fabbisogno manifestato e nella definizione del progetto formativo legato al contratto di apprendistato.

Il servizio di accompagnamento al lavoro ha una durata di **6 mesi** e decorre a partire dalla data di conclusione dell’attività 1-C.

Il periodo si intende sospeso se il giovane è indirizzato ad un percorso di formazione gestito a livello regionale ed è altresì **sospeso** in caso di contratti stipulati durante l’erogazione del servizio ma di durata inferiore ai 6 mesi, per il periodo di vigenza del contratto medesimo.

Se al termine del contratto di durata inferiore a 6 mesi questo non viene prorogato/trasformato in contratto a tempo indeterminato presso lo stesso datore di lavoro, il servizio di accompagnamento riprende a decorrere dalla data di interruzione della sospensione fino a concorrenza dei 6 mesi previsti.

Le attività svolte nell'ambito della misura dei accompagnamento al lavoro, vanno tracciate nell'apposita scheda "Relazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti. Misura 3 accompagnamento al lavoro", così come previsto dalla nota ANPAL del 9/8/2019; la scheda sarà scaricabile dal sito della Regione alla pagina dedicata e ne va conservata copia.

5.2.2.2. Inserimento al lavoro (risultato)

Il risultato occupazionale è riconosciuto per i seguenti contratti:

- contratti a tempo indeterminato (e apprendistato di I e III livello),
- contratti a tempo determinato pari o superiori a 12 mesi (e apprendistato II livello),
- contratti a tempo determinato pari o superiore di 6 mesi.

Il risultato si intende conseguito e di conseguenza il servizio è ammissibile a finanziamento con le seguenti regole:

- su di un solo avviamento al lavoro per destinatario,
- solo per contratti di lavoro che a 1 mese dal loro avviamento siano ancora in essere,
- copia del contratto di assunzione conservata per futuri controlli.

Si precisa che il risultato è riconosciuto all'operatore anche nel caso in cui si totalizzi un periodo lavorativo di 6 mesi mediante la 'somma di più contratti brevi', purché:

- il primo contratto di lavoro abbia una durata nominale all'avvio pari o superiore a 1 settimana lavorativa,
- siano attivati presso la stessa impresa,
- il periodo lavorativo di 6 mesi venga raggiunto entro 6 mesi dall'avvio del primo contratto³,
- i contratti successivi al primo si configurino come proroghe.

Sono **esclusi** i contratti di lavoro domestico, i contratti intermittenti, i contratti a chiamata e i contratti in part time inferiore al 50%.

Il risultato è riconosciuto all'Operatore, anche qualora l'inserimento in azienda con contratto di lavoro avvenga a seguito di trasformazione del tirocinio, nel rispetto delle regole di combinabilità delle due misure, vedi oltre par. 5.2.5.

5.2.3. SCHEDA 5 – Promozione tirocinio extracurricolare

Il servizio di attivazione del tirocinio è ammissibile per:

³ Nel computo dei 6 mesi si fa riferimento alla durata "nominale" dei contratti all'avvio.

- o tirocini di durata (risultante dal progetto formativo) pari a 6 mesi a tempo pieno.

Il servizio si compone di attività di promozione del tirocinio, assistenza e accompagnamento nella definizione e realizzazione del progetto formativo con riconoscimento delle competenze acquisite.

Il servizio si considera concluso ed è ammissibile a finanziamento a partire dal 30° giorno dalla fine del tirocinio e solo nel caso che il tirocinio abbia una durata effettiva di almeno 3 mesi (90 giorni consecutivi).

I tirocini devono essere conformi alla disciplina di riferimento, alle procedure adottate dalla Regione Piemonte e alla modulistica prevista (tra cui la Convenzione, il Progetto Formativo, l'inserimento sul Portale tirocini regionale, la comunicazione obbligatoria). Si ricorda che le imprese che ospitano tirocinanti devono registrare la presenza/frequenza del tirocinante e conservarne relativa documentazione. Nel caso in cui l'impresa non sia dotata di propri sistemi di rilevazione delle presenza/frequenza, può utilizzare il modello di registro di frequenza del tirocinio, disponibile sul sito della Regione Piemonte. Gli Operatori devono chiedere alle imprese copia dei registri di frequenza del tirocinante e conservarli per i controlli regionali.

Il servizio di attivazione del tirocinio **non è ammissibile** a finanziamento nei seguenti casi:

- tirocini attivati presso imprese ospitanti che siano anche soggetti attuatori del presente Bando;
- tirocini attivati presso imprese ospitanti nel caso in cui il titolare dell'impresa sia parente o affine fino al secondo grado del tirocinante;
- tirocini attivati presso le pubbliche amministrazioni tranne nei casi in cui siano tirocini di inclusione sociale (ai sensi della DGR n. 42/2014);
- tirocini attivati nella stessa azienda i cui si è avuto un precedente contratto di lavoro, vedi oltre par. 5.2.5.

Nel caso in cui l'Operatore intenda avviare la procedura per il riconoscimento delle indennità di tirocinio deve attenersi alle regole descritte al successivo par. 5.2.4.

Se entro 30 giorni consecutivi dalla fine del tirocinio il giovane viene avviato al lavoro presso la stessa azienda ospitante, con contratto di durata pari o superiore a 6 mesi, l'Operatore può accedere alla remunerazione della scheda 3 "accompagnamento al lavoro" che è sostitutiva di quella prevista per la scheda 5. Nel caso l'azienda sia differente o il contratto sia avviato oltre i 30 giorni valgono le regole di combinazione delle due misure disciplinate nel successivo par. 5.2.5.

Entro 30 giorni dalla conclusione del tirocinio l'Operatore può altresì realizzare i servizi di identificazione e validazione delle competenze nel caso non li avesse già realizzati nel corso dei primi 2 mesi di attività.

5.2.4. SCHEDA 5 - Indennità di tirocinio

Ad ogni Operatore è attribuito un numero massimo di tirocini per i quali la Regione riconosce il contributo a parziale copertura dell'indennità (vedi oltre cap. 10.2).

Il contributo può essere riconosciuto solo per tirocini attivati nel rispetto di quanto previsto al par. 5.2.3.

Il contributo è riconosciuto con le seguenti regole:

- o tirocini di 6 mesi a tempo pieno all'avvio (da progetto formativo)⁴;
- o 300 euro al mese, erogate direttamente al tirocinante dall'INPS, riconosciute unicamente se il tirocinante ha frequentato regolarmente almeno il 70% del monte ore orario mensile stabilito nel progetto formativo; nel caso in cui il tirocinante non raggiunga il 70% di frequenza mensile, l'indennità, sarà totalmente a carico dell'azienda ospitante.
- o requisito del tempo pieno mantenuto per tutto il periodo di tirocinio; nel caso di variazione dell'impegno orario che determini il tempo parziale il contributo non sarà riconosciuto;
- o la restante parte dell'indennità dovuta al tirocinante è corrisposta dall'azienda ospitante.

Il contributo è riconosciuto unicamente per tirocini **la cui attivazione è stata autorizzata dalla Regione prima dell'avvio del tirocinio** (in data precedente alla comunicazione obbligatoria), secondo la procedura approvata con apposito provvedimento dopo la pubblicazione del presente Bando.

Il riconoscimento del contributo è ammissibile in relazione a **un solo avviamento** in tirocinio per destinatario.

Il contributo **non è riconosciuto** per i tirocini attivati presso i soggetti ospitanti elencati al par. 5.2.3.

NB. La Regione come spiegato al par. 10.2, attribuisce agli Operatori una quota numerica di tirocini indennizzati, di cui il 30% deve essere destinato ai giovani che hanno un valore del *profiling* Garanzia Giovani "medio alto" e "alto".

5.2.5. Regole di combinazione della SCHEDA 5 e della SCHEDA 3

La realizzazione della scheda 5 e della scheda 3 all'interno di uno stesso ciclo di adesione o di più cicli di adesione del giovane (vedi oltre cap. 6), è condizionata dal rispetto di alcune regole di combinazione delle due misure.

Vi sono le seguenti casistiche:

- a) attivazione di un contratto di lavoro in seguito al tirocinio, le regole sono riportate nella tabella che segue;
- b) attivazione di un tirocinio in seguito ad un rapporto di lavoro.

Nel caso di attivazione di un contratto di lavoro in seguito al tirocinio (a), si applicano le regole di combinazione riportate in tabella:

⁴ Si specifica che il monte ore del tempo pieno è stabilito dai contratti collettivi nazionali di riferimento ma non si possono superare le 40 ore settimanali secondo quanto stabilito dalla DGR 85-6277 del 22/12/2017.

Scheda 5 + scheda 3 <i>[a valere su uno o più cicli dell'adesione]</i>	Stessa azienda Stesso operatore accreditato	Diversa azienda Stesso operatore accreditato	Diversa azienda Diversi operatori accreditati
CO entro 30 gg dal termine del tirocinio	Remunerazione scheda 3 <i>[sostitutiva di quella della scheda 5]</i>	Remunerazione scheda 5 + remunerazione scheda 3	- Non applicabile -
CO oltre i 30 gg dal termine del tirocinio	Remunerazione scheda 5	Remunerazione scheda 5 + remunerazione scheda 3	Remunerazione scheda 5 al primo operatore. Remunerazione scheda 3 al secondo operatore

Quando invece ricorre la casistica (b), le regole di combinazione delle due schede misura, sempre su uno o più cicli dell'adesione del giovane, sono le seguenti:

- o non può essere attivato un tirocinio nella stessa azienda in cui il giovane ha già avuto un contratto di lavoro;
- o può essere attivato un tirocinio a seguito di un contratto di lavoro se l'azienda è diversa.

Le regole di cui sopra si applicano anche nel caso in cui siano operatori diversi a realizzare le due schede.

5.3. GLI STATI DELL'ADESIONE

Dal momento dell'adesione al Programma Garanzia Giovani mediante la registrazione sul Portale nazionale il percorso del giovane viene tracciato e ad ogni evento corrisponde un diverso stato dell'adesione. Gli stati dell'adesione hanno un sequenza temporale/causale e definiscono un "ciclo di adesione" del giovane al programma.

La seguente tabella illustra i principali stati dell'adesione del giovane e gli eventi che li determinano.

Tabella 3 – Gli stati dell'adesione del giovane

Stato dell'adesione – significato dello stato	Evento/i associato/i allo stato dell'adesione
A – adesione attiva	Il giovane aderisce mediante Portale nazionale Garanzia Giovani
P – presa in carico	Il giovane, convocato dai Servizi, accetta una proposta di politica attiva, viene profilato e realizzata la scheda 1-B
T – trattato	Il giovane riceve servizi e misure successive al servizio di presa in carico, nello specifico: scheda 1-C, scheda 3, scheda 5, scheda 6 Lo stato di adesione va attribuito all'erogazione del primo incontro

F – fine partecipazione	Vi sono due casistiche: - contratto di lavoro pari o superiore a 6 mesi che a 1 mese dal suo avvio è ancora attivo - periodo di lavoro (somma di contratti) di 6 mesi complessivi
D – adesione annullata	Il giovane decide di annullare la propria adesione alla Garanzia Giovani sul portale nazionale o regionale
U – cancellazione d'ufficio dell'adesione da parte del Servizio per la presa in carico	Il giovane, al momento della registrazione sul portale nazionale, non fornisce dati sufficienti per essere contattato o non si presenta ai servizi competenti per realizzare il servizio di presa in carico
X – cancellazione d'ufficio dell'adesione per rifiuto presa in carico e mancata firma del patto	Il giovane rifiuta la presa in carico
C – cancellazione per mancanza/perdita dei requisiti	Al momento dell'iscrizione ai Portali o al momento della presa in carico per la realizzazione dei percorsi di politica attiva, il servizio competente accerta rispettivamente la mancanza o la perdita dei requisiti
R – annullamento d'ufficio per rifiuto o abbandono di politica attiva	Il giovane rifiuta il percorso di politica attiva, un'opportunità di inserimento al lavoro pari o maggiore di 6 mesi, di tirocinio o abbandona i percorsi iniziati senza giustificato motivo

L'Operatore è tenuto a tracciare i corretti stati dell'adesione in corrispondenza degli eventi sopra elencati **pena ammissibilità a finanziamento** dei servizi finanziati.

Gli stati dell'adesione devono essere attribuiti in coerenza con le regole di utilizzo dei Piani di Azione Individuale disciplinate al successivo par. 10.4.

6. LE REGOLE DI RIPETIBILITÀ DELLE SCHEDE DI MISURA

Le regole di ripetibilità delle schede di misura dipendono dal ciclo dell'adesione del giovane all'interno del Programma Garanzia Giovani. Per 'ciclo dell'adesione' si intende il percorso del giovane all'interno della Garanzia determinato dalla successione dei seguenti eventi: stato A, stato P, stato T ed evento di uscita oppure stato A, stato P ed evento di uscita.

Nel caso in cui si verifichi un evento di 'uscita' del giovane e successivamente il giovane effettui una riadesione, si contano più cicli di adesione del giovane all'interno dell'intero Programma Garanzia Giovani (Fase I e Fase II).

Si stabilisce che all'interno dello stesso 'ciclo dell'adesione' del giovane le schede di misura non possono mai essere ripetute mentre nel caso di più di cicli dell'adesione (ri-adesione del giovane) possono essere ripetute la scheda 1-B e la scheda 1-C.

ALLEGATO B

RELAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E DEI RISULTATI RAGGIUNTI MISURA N. 3
"ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO"

Descrizione analitica del servizio di accompagnamento al lavoro

L'operatore _____ illustra il percorso di politica attiva erogato al Sig./Sig.ra _____ nell'ambito della misura 3 "Accompagnamento al lavoro" del Programma Garanzia Giovani, tramite la realizzazione delle seguenti attività:

Attività	Data	Durata (opzionale)
Scouting delle opportunità occupazionali		
Promozione dei profili, delle competenze e della professionalità dei giovani presso il sistema imprenditoriale		
Pre-selezione		
Accesso alle misure individuate		
Accompagnamento del giovane nell'accesso al percorso individuato e nell'attivazione delle misure collegate		
Accompagnamento del giovane nella prima fase di inserimento		
Assistenza al sistema della Domanda nella definizione del progetto formativo legato al contratto di apprendistato		
Assistenza al sistema della Domanda nell'individuazione della tipologia contrattuale più funzionale al fabbisogno manifestato (ad esempio tra contratto di apprendistato e tempo determinato)		

Il servizio si è concluso positivamente, con l'assunzione del giovane in data ___/___/___, con la seguente tipologia contrattuale:

- Tempo indeterminato e Apprendistato I e III livello
- Apprendistato II livello, Tempo determinato superiore o uguale a 12 mesi
- Tempo determinato superiore o uguale a 6 mesi

Luogo e data

Firma (operatore)
